
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rito del lavoro: quali conseguenze per il mancato deposito o l'omessa indicazione dei documenti nell'atto introduttivo (o nella memoria difensiva del convenuto)?

Va dato seguito al principio secondo cui il combinato disposto dell'art. 416 c.p.c., comma 3 e dell'art. 437 c.p.c., comma 2, deve essere interpretato nel senso che nel rito del lavoro l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, nonchè il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio, evidenziandosi, però, che, in materia, deve comunque tenersi conto del potere istruttorio d'ufficio del giudice di cui all'art. 421 cod. proc. civ. (e, in appello, previsto dall'art. 437 c.p.c., comma 2), onde la suddetta preclusione (riguardante sia le prove costituenti che quelle precostituite) può essere superata solo nel caso in cui il giudice del rito del lavoro, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimità, ritenga tali mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, comunque ammissibili perchè rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 15.7.2015, n. 14820

...omissis...

Con l'unico motivo del ricorso, cui fa seguito il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile *ratione temporis*, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dal lavoratore (copia della domanda di presentazione dell'istanza di fallimento xxxxxxxx non già con il ricorso introduttivo, bensì nel corso del giudizio di primo grado.

Rileva che la data di proposizione dell'istanza di fallimento costituisce un fatto costitutivo del diritto azionato e che l'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice è consentito sempre e solo con riferimento ai fatti allegati dalle parti e acquisiti al processo in modo rituale, a prescindere dalle motivazioni poste a base del diniego amministrativo.

Il ricorso non è fondato.

La documentazione di cui l'Istituto ricorrente ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità è stata prodotta dal lavoratore su autorizzazione del giudice di primo grado ed entro il termine dal medesimo fissato, a seguito della eccezione proposta dall'Istituto con la memoria di costituzione, il quale aveva opposto che il credito del lavoratore non doveva essere anteriore di oltre dodici mesi rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale.

La Corte di merito, nel dare atto che - come affermato da Cass. n. 1885/05 e Cass. n. 6808/03 - doveva aversi riguardo, ai fini della sussistenza del requisito infrannuale anzidetto, alla data di proposizione della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale e non già alla data di apertura della stessa procedura, e nel rilevare altresì che l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano, secondo la giurisprudenza di legittimità, la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, ha aggiunto che la stessa giurisprudenza ha precisato che detta decadenza non si verifica quando la produzione dei documenti è giustificata dall'evolversi della vicenda processuale, trovando tale rigoroso sistema di preclusioni un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale cui è preordinato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova, ove essi siano indispensabili ai fini del decidere.

Ed ha aggiunto che l'INPS solo con la memoria di costituzione e non già nella precedente fase amministrativa (richiesta di pagamento del lavoratore, seguita dal ricorso al Comitato Provinciale a seguito del provvedimento di diniego dell'Istituto) aveva sollevato la questione della infrannualità del credito vantato, ciò che aveva determinato l'esigenza di acquisire al processo l'istanza di fallimento, trattandosi di documento indispensabile ai fini della decisione della causa.

Tali argomentazioni non sono censurabili in questa sede, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte, secondo cui il combinato disposto dell'art. 416 c.p.c., comma 3 e dell'art. 437 c.p.c., comma 2, deve essere interpretato nel senso che nel rito del lavoro l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, nonchè il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio, evidenziandosi, però, che, in materia, deve comunque tenersi conto del potere istruttorio d'ufficio del giudice di cui all'art. 421 cod. proc. civ. (e, in appello, previsto dall'art. 437 c.p.c., comma 2), onde la suddetta preclusione (riguardante sia le prove costituenti che quelle precostituite) può essere superata solo nel caso in cui il giudice del rito del lavoro, sulla base di un potere discrezionale, non valutabile in sede di legittimità, ritenga tali mezzi di prova, non indicati dalle parti tempestivamente, comunque ammissibili perchè rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione nel giudizio di secondo grado (cfr. Cass. n. 6188/09; Cass. 11607/10; Cass. n. 11607/10).

Come risulta dalla sentenza impugnata, il lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della xxxxxxxx sino al 24 giugno 1999; che tale

società era stata dichiarata fallita in data 4 ottobre 2000; che la domanda amministrativa proposta all'INPS per il pagamento di dette mensilità nei limiti del massimale previsto dalla legge, era stata respinta per avere il lavoratore medesimo percepito nel periodo relativo agli ultimi tre mesi del rapporto retribuzioni superiori all'importo massimo astrattamente indennizzabile.

Non era in discussione, quindi, al momento della proposizione della domanda giudiziale, la questione relativa al requisito della infrannualità del credito, questione sorta a seguito dell'eccezione proposta dall'xxxxxxx. Deve aggiungersi che il riferimento - ai fini della infrannualità del credito - alla data di proposizione della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale, anziché alla data di apertura della procedura concorsuale, è principio giurisprudenziale elaborato da questa Corte alla luce della giurisprudenza comunitaria (cfr. Cass. n. 1885/05 e Cass. 6808/03, sopra menzionate, richiamate dalla Corte di merito), onde configurava una quaestio iuris stabilire se doveva farsi riferimento all'una o all'altra data.

Non è pertanto censurabile, alla stregua di tutti detti elementi, il provvedimento della Corte di merito che ha ritenuto corretta la disposta (in primo grado) acquisizione della documentazione in questione (comunque acquisibile in causa anche in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., comma 2).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del resistente, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015.